



Allegato alla delibera Consiglio Metropolitan n. 025 del 06.07.2017

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Regolamento per la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche

INDICE SISTEMATICO

<u>CAPO I NORME GENERALI REGOLANTI LE CONCESSIONI E LE AUTORIZZAZIONI.....</u>	<u>1</u>
<u>Art. 1 NORME REGOLANTI LE CONCESSIONI E LE AUTORIZZAZIONI.....</u>	<u>1</u>
<u>Art. 2 OPERE PER LE QUALI OCCORRE OTTENERE CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE.....</u>	<u>1</u>
<u>Art. 3 DOMANDE.....</u>	<u>2</u>
<u>Art. 4 ISTRUTTORIA.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 5 DEPOSITO CAUZIONALE.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 6 PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 7 RILASCIO DI NULLA – OSTA.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 8 DURATA.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 9 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 10 DENUNCIA OCCUPAZIONI PERMANENTI.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 11 MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTICI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 12 VOLTURA.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 13 VARIAZIONE DI RESIDENZA E DOMICILIO.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 14 RINNOVO.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 15 RINUNCIA ALLA CONCESSIONE.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 16 REVOCA.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 17 DECADENZA.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 18 COSTRUZIONE GALLERIE SOTTERRANEE.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 19 SANZIONI.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 20 OCCUPAZIONI ABUSIVE O IRREGOLARI.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 21 SMARRIMENTO DELLE LICENZE.....</u>	<u>10</u>
<u>CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 22 CLASSIFICAZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA.....</u>	<u>11</u>

<u>Art. 23 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 24 TARIFFE.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 25 SOGGETTI PASSIVI.....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 26 DURATA DELL'OCCUPAZIONE.....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 27 CRITERIO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA.....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 28 MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO.....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 29 PASSI CARRABILI.....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 30 AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO.....</u>	<u>14</u>
<u>Art. 31 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE.....</u>	<u>14</u>
<u>Art. 32 APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI.....</u>	<u>14</u>
<u>Art. 33 OCCUPAZIONI TEMPORANEE - CRITERI E MISURE DI RIFERIMENTO.....</u>	<u>14</u>
<u>Art. 34 OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO – CASI PARTICOLARI.....</u>	<u>15</u>
<u>Art. 35 MAGGIORAZIONI DELLA TASSA.....</u>	<u>15</u>
<u>Art. 36 RIDUZIONI DELLA TASSA PERMANENTE O DELLA SUPERFICIE D. LGS. 507/1993.....</u>	<u>15</u>
<u>Art. 37 PASSI CARRABILI – AFFRANCAZIONE DALLA TASSA.....</u>	<u>16</u>
<u>Art. 38 RIDUZIONE TASSA TEMPORANEA.....</u>	<u>16</u>
<u>Art. 39 ESENZIONE DALLA TASSA.....</u>	<u>17</u>
<u>Art. 40 ESCLUSIONE DALLA TASSA.....</u>	<u>18</u>
<u>Art. 41 APPLICAZIONE SANZIONI.....</u>	<u>18</u>
<u>Art. 42 VERSAMENTO DELLA TASSA.....</u>	<u>18</u>
<u>Art. 43 RIMBORSI.....</u>	<u>19</u>
<u>Art. 44 RUOLI COATTIVI.....</u>	<u>19</u>
<u>Art. 45 ADEMPIMENTI ATTUATIVI.....</u>	<u>19</u>
<u>Art. 46 RIFERIMENTI.....</u>	<u>19</u>
<u>Art. 47 ENTRATA IN VIGORE.....</u>	<u>20</u>

CAPO I

NORME GENERALI REGOLANTI LE CONCESSIONI E LE AUTORIZZAZIONI

Art. 1

NORME REGOLANTI LE CONCESSIONI E LE AUTORIZZAZIONI

Il presente regolamento, adottato a norma dell'art. 40 D. lgs. 507/93, regola il rilascio di concessioni per l'occupazione permanente e di autorizzazioni per l'occupazione temporanea interessanti le strade della Città Metropolitana di Cagliari, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Nuovo Codice della Strada approvato con D.lgs. 30.04.92 n°285 e suo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.92 n°495.

Art. 2

OPERE PER LE QUALI OCCORRE OTTENERE CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Deve inoltrare domanda alla Città Metropolitana chiunque voglia stabilire nuovi accessi o nuove diramazioni dalle strade ai fondi e fabbricati laterali, interessare le strade o le relative pertinenze con canali, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazioni, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprapassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi o con altri impianti ed opere, scaricare acque nei fossi delle strade, occupare aree di pertinenza stradale o soggette a servitù di pubblico passaggio con depositi, anche temporanei, di materiali, con serbatoi, con impianti di qualsiasi genere, o comunque eseguire opere stabili o provvisorie che interessino le strade della Città Metropolitana e loro pertinenze, nonché le fasce di rispetto, le aree di visibilità e le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.

Il rilascio, da parte di un Comune della Città Metropolitana, degli atti di autorizzazione o di concessione interessanti i tratti di strade della Città Metropolitana correnti all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti è subordinato a nulla osta della Città Metropolitana. (art. 26, comma 3 cod. della strada).

Tali occupazioni sono soggette all'imposizione della Tosap da parte della Città Metropolitana.

Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o della Città Metropolitana che attraversino il centro abitato di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, sono soggette all'imposizione da parte dei comuni (art. 38, comma 4 d. lgs. 507/93).

Art. 3

DOMANDE

Concessioni ed autorizzazioni in genere

Per ottenere il rilascio di una autorizzazione per occupazione temporanea, o di una concessione per occupazione permanente, il richiedente è tenuto a presentare alla Città Metropolitana domanda, utilizzando gli appositi modelli a disposizione negli uffici oppure su carta bollata.

La domanda, regolarmente sottoscritta, dovrà contenere:

- a) la durata dell'occupazione e l'uso al quale si intende destinare lo spazio richiesto;
- b) l'indicazione esatta della strada, della località interessata, della progressiva chilometrica, con i dati catastali necessari per l'individuazione della proprietà relativa;
- c) l'entità dell'occupazione proposta espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore degli eventuali decimali;
- d) le modalità dell'occupazione;
- e) descrizione dell'attività a favore della quale è richiesta l'occupazione;
- f) impegno a comunicare previamente al Servizio concedente le modifiche che si intendessero apportare agli elementi di cui alle lett. e) ed f).

Alla istanza devono essere allegati:

- a) planimetria della zona interessata, con delimitazione dello spazio del quale è richiesta la concessione;
- b) una copia dei disegni e dei grafici della pianta e dei prospetti, con relative misure, dei manufatti che si intende installare sull'area richiesta;
- c) copia dell'atto di proprietà dell'immobile;
- d) l'eventuale nullaosta del competente ufficio statale o regionale per occupazioni che comportino installazioni di strutture, situate in zone soggette a vincoli monumentali o paesaggistici.
- e) Incombe sul concessionario, in caso di variazione di residenza e di eventuale domicilio, l'onere di darne tempestiva comunicazione alla Città Metropolitana nel termine di 30 gg.

Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno trenta (30) giorni prima della data richiesta per l'occupazione.

Per coloro che sono sottoposti a potestà genitoriale, a tutela o cura, la domanda dovrà essere redatta o quanto meno integrata dal genitore, tutore o curatore con la indicazione della relativa qualità.

Le domande che interessano più persone debbono essere firmate da tutti i richiedenti.

Riparazioni urgenti

Nel caso in cui debbano essere effettuati lavori urgenti ed indifferibili su impianti esistenti da parte di Comuni della Città Metropolitana, Aziende, Società ed Enti concessionari di pubblici servizi (quali ENEL, TELECOM, ESAF, EAF e simili), l'autorizzazione all'occupazione temporanea potrà essere richiesta tramite telegrafo o via TELEFAX.

Gli stessi hanno l'obbligo:

a) di regolarizzare la pratica ai fini fiscali entro trenta giorni; a tal fine ogni anno, entro il 31 gennaio, detti Enti dovranno costituire una cauzione pari ad un decimo dell'importo annuo della tassa dovuta nell'anno precedente. Tale deposito verrà svincolato a fine esercizio, detratte le somme non pagate ed ancora dovute per tributo, sanzioni ed interessi e per qualsiasi altra somma dovuta.

g) le generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F. o partita I.V.A.) la sua residenza o domicilio legale e, qualora la domanda sia presentata da Enti, Società, Istituzioni, Fondazioni e simili, dovrà risultare la denominazione, lo scopo, la sede, nonché l'indicazione delle persone che ne hanno la rappresentanza legale;

b) di eseguire il versamento dei diritti di istruttoria e sopralluogo tecnico di cui al successivo articolo n°4 lettere a – b;

in relazione al deposito di cui alla lettera d dell'articolo 4 a tal fine ogni anno, entro il 31 gennaio, detti Enti dovranno costituire una cauzione nella misura determinata dall'ufficio tecnico e, comunque non inferiore a 10.000 euro; tale deposito verrà svincolato a fine esercizio, detratte le somme non pagate ed ancora dovute per i lavori di ripristino non eseguiti od eseguiti non a regola d'arte.

Art. 4

ISTRUTTORIA

Nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa, l'istruttoria viene seguita, dall'inizio alla fine da un unico ufficio che curerà la protocollazione delle domande in ordine cronologico.

Successivamente provvederà all'apertura del fascicolo, all'annotazione in apposito schedario ed all'identificazione – sempre mediante protocollo – di tutti i documenti allegati alla domanda, ognuno dei quali dovrà essere sottoposto al timbro datario.

In caso di domanda incompleta, l'Ufficio provvederà a richiedere le necessarie integrazioni. In tal caso il termine si intenderà interrotto e decorrerà nuovamente dal ricevimento delle integrazioni richieste.

Se entro tre mesi il richiedente non avrà provveduto a fornire le integrazioni richieste, la domanda sarà ritenuta decaduta.

Perché la domanda sia ammessa a istruttoria, il richiedente dovrà versare:

- A) Euro 33,00 - per spese di istruttoria;
- B) Euro 33,00 - per spese di sopralluogo tecnico;
- C) spese di bollo;
- D) deposito cauzionale.

Qualora la domanda non venga accolta, al richiedente sarà restituita la somma di cui alle lettere C e D – mentre la somma di cui alla lettera B verrà rimborsata qualora il sopralluogo non sia avvenuto.

Su ogni autorizzazione, nullavista o concessione per cartelli e accessi su strade e pertinenze della Città Metropolitana, è obbligatoria l'apposizione della targhetta di identificazione, ai sensi dell'art. 55 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92) a spese del richiedente e da apporre al momento dell'installazione o della realizzazione dell'opera. Tale targhetta potrà essere fornita dalla stessa Città Metropolitana, sempre a spese del richiedente.

Art. 5

DEPOSITO CAUZIONALE

Deve essere costituito, un deposito cauzionale per garantire la corretta esecuzione dei lavori che interessino qualsiasi parte del suolo pubblico e la sua rimessa nel pristino stato a lavori ultimati. La misura del deposito cauzionale, se richiesto, sarà commisurata all'entità dei lavori da eseguirsi nella sede stradale.

La cauzione è vincolata ai possibili danni causati e sarà restituita solo dopo la verifica effettuata dal funzionario tecnico preposto. Al termine della verifica, l'importo della cauzione, eventualmente diminuita delle somme necessarie all'esecuzione di interventi sostitutivi, verrà restituita al concessionario dietro richiesta scritta da presentare, in carta libera, entro un anno dal termine dei lavori oggetto di autorizzazione o concessione.

In mancanza, decorsi ulteriori 180 giorni, la cauzione verrà incamerata dall'Ente.

Qualora invece lo stesso concessionario abbia cagionato danni alle strade, l'Ufficio provvederà ad inviare diffida scritta mediante raccomandata A.R. contenente le prescrizioni per il ripristino ed il tempo concesso per eseguirlo, decorso il quale disporrà per l'esecuzione d'ufficio in danno del titolare del provvedimento, trattenendo l'importo delle spese sostenute dalla cauzione versata, salvo l'ulteriore risarcimento in caso di maggior danno.

Per gli Enti e le Aziende che, per effetto della loro normale attività, effettuano frequenti interventi interessanti strade della Città Metropolitana e loro pertinenze, potrà essere richiesta l'effettuazione di un unico deposito cauzionale, da mantenere nel tempo, il cui importo sarà commisurato alla presunta entità degli interventi. Nel caso la Città Metropolitana debba provvedere d'Ufficio, secondo quanto previsto al comma precedente, il deposito cauzionale dovrà essere reintegrato nell'importo originario.

Al termine dei lavori, l'importo della cauzione, diminuita delle somme necessarie all'esecuzione di eventuali interventi sostitutivi, verrà restituita al concessionario dietro richiesta scritta da presentare entro un anno dal termine dei lavori oggetto di autorizzazione o concessione.

In mancanza, decorsi ulteriori 180 giorni, la cauzione verrà incamerata dall'Ente.

Per sollevare la Città Metropolitana da richieste di risarcimento per sinistri conseguenti e correlati ai lavori oggetto di autorizzazione o concessione, il titolare del provvedimento dovrà stipulare apposita polizza assicurativa con i massimali di legge la cui misura minima verrà determinata di volta in volta dall'ufficio competente.

Art. 6

PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

Gli atti di autorizzazione per le occupazioni temporanee e di concessione per le occupazioni permanenti di cui al presente Regolamento sono rilasciati dal Dirigente del servizio, a seguito di adeguata istruttoria, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza; detto termine potrà essere prorogato di altri 15 giorni qualora per il rilascio si debbano ottenere provvedimenti di competenza di altro Ente.

Entro lo stesso termine, il Servizio è tenuto a comunicare al richiedente le motivazioni del mancato accoglimento

La concessione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.

Il provvedimento indica tutte le condizioni, le prescrizioni e le norme alle quali l'autorizzazione o la concessione si intende subordinata, la durata e il periodo di tempo accordato

per l'esecuzione delle opere previste, nonché tutti gli elementi necessari per determinare l'ammontare della tassa eventualmente dovuta per l'occupazione del suolo pubblico.

I provvedimenti di concessione ed autorizzazione sono in ogni caso accordati senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione), con facoltà, da parte della Città Metropolitana, di revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

Nel caso che gli interventi da realizzare siano soggetti a concessione o ad autorizzazione edilizia del Comune, l'autorizzazione della Città Metropolitana si intende subordinata al rilascio del provvedimento di competenza comunale.

Art. 7

RILASCIO DI NULLA – OSTA

Il rilascio, da parte del Comune, degli atti di autorizzazione o di concessione interessanti i tratti di strade della Città Metropolitana correnti all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti è subordinato a Nulla-Osta della Città Metropolitana.

Il Nulla-Osta può essere richiesto direttamente dal Comune oppure dal privato interessato; sono in ogni caso dovute le spese di istruttoria e sopralluogo di cui all'art. 4.

Il Nulla-Osta, che conterrà le norme e prescrizioni cui lo stesso è subordinato, nonché l'indicazione degli elementi necessari a determinare l'eventuale tassa per l'occupazione del suolo pubblico, laddove la stessa spetti alla Città Metropolitana, verrà rilasciato in carta libera dal Dirigente competente e verrà trasmesso direttamente al Comune interessato, nonché in copia, per conoscenza, al richiedente.

Il Comune, dopo aver provveduto al perfezionamento della pratica, trasmetterà alla Città Metropolitana copia dell'atto rilasciato, che dovrà riportare le prescrizioni previste nel Nulla-Osta.

Per le opere eseguite da privati, il Comune, quando ciò sia stabilito nel Nulla-Osta, dovrà richiedere all'interessato la costituzione di un deposito cauzionale da effettuarsi presso il Comune medesimo a garanzia del ripristino stradale. La cauzione non potrà essere svincolata senza il benestare scritto della Città Metropolitana che verrà rilasciato dopo l'accertamento della esecuzione, a perfetta regola d'arte, dei lavori di ripristino.

Art. 8

DURATA

Le occupazioni sono permanenti quando hanno carattere stabile, aventi comunque durata non inferiore all'anno.

Le occupazioni sono temporanee quando hanno durata inferiore all'anno.

Mentre l'autorizzazione ha il prevedibile tempo limitato all'esecuzione dei lavori, la concessione, di cui al presente Regolamento, ha la durata massima di 29 anni. Entrambe sono rinnovabili.

La durata delle occupazioni "temporanee" di suolo pubblico, per l'esecuzione dei lavori di impianto di pubblici servizi, è fissata in relazione al previsto o comunque stabilito termine per l'ultimazione dei relativi lavori.

La durata dell'occupazione "permanente" del suolo per gli impianti dei servizi pubblici è determinata in relazione alla durata dei servizi stessi prevista dalle leggi o dagli atti di concessione che li riguardano.

Art. 9

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli operatori della Città Metropolitana, l'atto di concessione o autorizzazione.

Qualora non sia specificamente detto nell'atto di concessione o di autorizzazione, si intende che la manutenzione delle opere eseguite sul corpo stradale e sue pertinenze, formanti oggetto della concessione o della autorizzazione, sia sempre a carico del concessionario che sarà tenuto ad eseguirla dandone preavviso all'Amministrazione.

Il Dirigente competente può prescrivere che determinate opere di manutenzione vengano, nell'interesse del transito e della proprietà stradale, eseguite sotto determinate norme tecniche.

L'inottemperanza a tali prescrizioni può importare la revoca della concessione o della autorizzazione, come può importare analoga revoca la mancata manutenzione, salvo sempre l'obbligo del risarcimento dei danni causati alla sede stradale e sue pertinenze.

Al termine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, entro 90 giorni il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà il Dirigente competente.

Qualora la concessione comporti opere o depositi sulle strade, il concessionario dovrà in particolar modo ottemperare a quanto disposto dall'art. 21 del Nuovo Codice della Strada.

Art. 10

DENUNCIA OCCUPAZIONI PERMANENTI

Al momento del ritiro dell'atto di autorizzazione o di concessione dovrà essere sottoscritta e contestualmente consegnata all'incaricato denuncia di occupazione temporanea o permanente, ai sensi dell'art 50 del d. lgs. 507/93, sui modelli appositamente resi disponibili; tale denuncia è sempre necessaria per la regolarizzazione della pratica ai fini fiscali.

Della presentazione di detta denuncia, obbligatoria per il ritiro dell'atto concessorio od autorizzatorio, verrà rilasciata apposita ricevuta.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione, nel qual caso valgono i principi di cui al comma precedente.

Vige il principio del competente unico per il rilascio della concessione o della autorizzazione che dovrà predisporre e tenere aggiornati gli appositi ruoli dei concessionari .

Art. 11

MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTICI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi di servizio delle strade della Città Metropolitana, senza aver ottenuto apposita autorizzazione.

Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di

un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.

Art. 12

VOLTURA

Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

In caso di trasferimento per atto tra vivi della proprietà interessata da concessione o autorizzazione, il titolare della concessione stessa, dovrà presentare al competente ufficio della Città Metropolitana, entro sessanta giorni dalla data della cessione, comunicazione scritta, da eseguirsi utilizzando gli appositi stampati predisposti dall'ufficio, con la quale si chiede la cancellazione dagli elenchi dei concessionari e la cessazione della licenza, depositando contestualmente l'atto originale.

Il subentrante dovrà, entro 60 giorni e, comunque, non oltre il 31 Dicembre dell'anno in cui il trasferimento è avvenuto, darne comunicazione alla Città Metropolitana, inoltrando apposita domanda in carta legale redatta in conformità a quanto prescritto dal precedente art. 3, corredata da idonea documentazione comprovante la proprietà. E' dovuto il rimborso delle spese di sopralluogo nel caso in cui l'Ufficio competente valuti necessario, in relazione ad eventuali variazioni oggettive rispetto al provvedimento precedente o a particolari circostanze, il sopralluogo stesso. Sono dovuti i diritti fissi di istruttoria di cui all'art. 4.

In caso di mancata esecuzione della voltura, il nuovo occupante sarà ritenuto occupante di fatto ed, essendo sprovvisto del titolo concessorio od autorizzatorio, verrà assoggettato al regime delle occupazioni abusive fintantoché la concessione non verrà regolarizzata, qualora ancora possibile. Al concessionario cedente rimane l'obbligo della messa in pristino dei luoghi.

L'occupazione di fatto, così come quella abusiva, è assoggettata al tributo nella misura di occupazione giornaliera fino alla regolarizzazione, oltre alle sanzioni correlate.

Fatto salvo comunque l'obbligo tributario conseguente al perdurare dell'occupazione di fatto, nel caso di mancato assolvimento degli obblighi di volturazione, la Città Metropolitana potrà sempre ed in ogni caso procedere alla revoca della preesistente autorizzazione o concessione, qualora entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento che ne concretizza l'obbligo, l'interessato (acquirente, eredi ed aventi causa) non provveda a regolarizzare il subentro.

Nel caso di fallimento di titolare di concessione, oltre al diritto al recupero delle somme con insinuazione nelle procedure fallimentari, la concessione si intenderà cessata con la chiusura della procedura fallimentare, la preesistente concessione non sarà più ritenuta valida e ciascun singolo subentrante sarà obbligato a richiedere una nuova concessione; in difetto sarà ritenuto comunque occupante di fatto con l'obbligo dell'assolvimento del debito tributario nella misura massima prevista per l'occupazione senza titolo ed il diritto per la Città Metropolitana di rimessa in pristino dei luoghi in danno all'occupante non autorizzato.

Nel caso di decesso del concessionario l'obbligo di cui ai commi precedenti spetta agli eredi.

Art. 13

VARIAZIONE DI RESIDENZA E DOMICILIO

Incombe sul concessionario in caso di variazione di residenza e di eventuale domicilio l'onere di darne tempestiva comunicazione alla Città Metropolitana nel termine di 30 gg.. Nel caso di omessa comunicazione si applicano le sanzioni previste in caso di omessa comunicazione.

Art. 14

RINNOVO

I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza. A tal fine l'interessato deve presentare, almeno due mesi prima della scadenza, apposita domanda redatta in conformità a quanto previsto all'art. 3 e corredata dalla ricevuta del versamento delle somme di cui all'art. 4.

Qualora si renda necessario prolungare la durata di autorizzazioni temporanee oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione deve presentare apposita domanda 15 gg. prima della scadenza.

I provvedimenti di rinnovo o di proroga sono rilasciati con le modalità previste all'art. 6.

Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione di suolo pubblico già in essere può essere motivo di diniego del rinnovo o della proroga salvo quanto contemplato all'art. 17.

Qualora il titolare della concessione non intenda rinnovarla, dovrà rinunciare ai sensi dell'articolo seguente.

Art. 15

RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

Il concessionario potrà rinunciare in qualsiasi momento alla concessione mediante comunicazione alla Città Metropolitana a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La rinuncia non avrà effetto se il concessionario non restituirà l'atto di concessione e non provvederà, a proprie spese alla rimessa in pristino dei luoghi, previa autorizzazione per le opere da realizzare sulla strada e sue pertinenze.

La rimessa in pristino non sarà necessaria qualora la Città Metropolitana riconosca, su istanza dell'interessato, il carattere di pubblica utilità delle opere realizzate.

La rinuncia non comporterà, comunque, la restituzione delle tasse pagate, né comporterà l'ablazione di quelle ancora da pagare.

Art. 16

REVOCA

La concessione e l'autorizzazione sono sempre revocabili per comprovati motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale. Il relativo provvedimento è adottato dal Dirigente competente.

Nel caso di revoca il concessionario dovrà restituire il documento relativo e rimettere in pristino la proprietà stradale, a proprie cure e spese, secondo le modalità e nel termine stabilito dal Dirigente preposto.

La revoca non dà diritto ad alcuna indennità ma solo, nel caso di revoca per motivi di pubblico interesse, alla restituzione della tassa di occupazione del suolo pubblico pagata in anticipo, senza interessi.

La restituzione avverrà d'ufficio.

La concessione può essere revocata:

- a) quando sia accertato che il concessionario ha modificato le modalità dell'occupazione o l'attività a favore della quale era stata richiesta la concessione, senza darne preventiva comunicazione alla Città Metropolitana;
- b) quando le nuove modalità dell'occupazione comunicate dal concessionario, non siano conciliabili con le esigenze di utilizzazione pubblica della strada o dell'area interessata e/o la

nuova attività prospettata non abbia ricevuto le autorizzazioni e i permessi di legge, salvo che l'interessato non confermi per iscritto il ripristino dell'attività precedente;

c) allorché esigenze pubbliche sopravvenute richiedano la cessazione dell'occupazione.

La revoca è disposta con atto scritto e motivato ed ha effetto, nei casi di cui sopra alle lettere a) e b), dopo il quindicesimo giorno dalla sua notifica e, nel caso di cui alla lett. c), dal 60° giorno.

Per tutte le tre fattispecie del comma precedente è dovuta la comunicazione di inizio del procedimento di cui all'art. 7 della l. 7 Agosto 1990 n. 241.

Nel caso di grave o reiterata inadempienza alle prescrizioni contenute nell'atto concessorio, mantenute anche dopo il tempo assegnato dall'apposita diffida, la concessione è revocata in danno dell'interessato. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 giorni dalla notifica della revoca, la Città Metropolitana provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente

Art. 17

DECADENZA

Sono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

- le reiterate violazioni delle condizioni previste nel provvedimento autorizzato o concessorio;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico per oltre tre annualità.

Il relativo provvedimento è adottato, previa diffida, dal Dirigente competente, fatta salva l'applicazione delle eventuali ulteriori sanzioni.

A seguito della decadenza il concessionario dovrà restituire il documento relativo e rimettere in pristino la proprietà stradale, a proprie cure e spese, secondo le modalità e nel termine stabilito dal Dirigente competente.

La decadenza non dà diritto ad alcuna indennità, né alla restituzione della tassa eventualmente pagata.

Art. 18

COSTRUZIONE DI GALLERIE SOTTERRANEE

Ai sensi dell'art. 47 comma 4 Decreto Legislativo 507/93, la Città Metropolitana, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del Decreto Legislativo 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 50% delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

Art. 19

SANZIONI

Le infrazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento, nonché la mancata osservanza delle prescrizioni cui i provvedimenti autorizzati rilasciati sono subordinati, sono punite con le sanzioni amministrative previste dal D.L.vo 30.04.1992 n°285 e successive modifiche, nonché con le sanzioni alle norme tributarie previste nei decreti legislativi 472 e 473 del 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, così come riportato all'art. 41 del presente regolamento che prevede sanzioni di carattere tributario.

Art. 20

OCCUPAZIONI ABUSIVE O IRREGOLARI

Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale o le aree pubbliche o soggette a servitù di pubblico passaggio nonché i relativi spazi soprastanti e sottostanti, è soggetto ad una sanzione pecuniaria determinata ai sensi della L. 689/81 ed alle sanzioni di cui al D. Lgs. 473/98, oltre al pagamento del tributo nella misura prevista;

Il concessionario che abbia posto in essere l'occupazione concessa senza ottemperare alle prescrizioni tecniche contenute nell'atto concessorio è soggetto ad una sanzione pecuniaria determinata ai sensi della legge 689/81. Qualora egli non provveda ad ottemperare entro 30 giorni dalla data del verbale di contestazione, la concessione è revocata con effetto immediato.

Quando l'occupazione abusiva impegni la carreggiata delle strade ed impedisca o riduca notevolmente lo scorrimento dei veicoli, oltre alla sanzione predetta, si applica, nel caso di inottemperanza alla diffida di sgombero, quella prevista nel 4° comma dell'art. 20 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 nell'ammontare di EURO 169,00. Qualora il soggetto sia recidivo in tal tipo di occupazione abusiva, l'importo della sanzione è elevato al doppio, al triplo, e così via, in relazione all'intensità recidiva, con il massimo di EURO 680,00.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione di rimuovere le opere abusive a proprie spese.

Art. 21

SMARRIMENTO DELLE LICENZE

Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione il concessionario dovrà farne immediata denuncia alle Autorità di pubblica sicurezza e informarne la Città Metropolitana, documentando l'avvenuta denuncia, per il rilascio del duplicato. Sono dovuti i diritti fissi di cui all'art. 4 punto C.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D. L.gs. 15 novembre 1993 n. 507, così come modificato dal D. L.gs. n. 566 del 28 dicembre 1993 ed ogni e qualsiasi altra modificazione od integrazione.

Art. 22

CLASSIFICAZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA

Ai sensi dell'art. 43 comma 1, questa Città Metropolitana, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., viene equiparata alla V classe dei Comuni.

Art. 23

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE

In ottemperanza dell'art. 42, comma 3 del predetto D. Lgs 507/93, le strade della Città Metropolitana si suddividono in due categorie come da elenco di classificazione delle strade approvata con delibera del Consiglio della Provincia di Cagliari n° 19 del 9 Marzo 1995 e divenuta esecutiva nei termini di legge.

Art. 24

TARIFFE

Le tariffe sono adottate dal Sindaco della Città Metropolitana entro i termini di approvazione del bilancio ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure previste dagli artt. 44, 45, 48 del D. Lgs. n. 507/93 e sue modificazioni ed integrazioni.

Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:

- Prima categoria: tariffa minima maggiorata del 20%;
- Seconda categoria: tariffa minima.

Ai sensi dell'art. 42 comma 6, la tassa è determinata in base alla misura massima prevista dall'art. 47, comma 2° lett. B.

Art. 25

SOGGETTI PASSIVI

Ai sensi dell'art. 39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Ai sensi dell'art. 38, comma 4, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade della Città Metropolitana che attraversano il centro abitato del Comune con oltre 10.000 abitanti sono soggette all'imposizione comunale.

E' equiparato all'occupante abusivo, e quindi di fatto, anche colui che acquista a qualsiasi titolo la proprietà di un bene che goda di concessione della Città Metropolitana, senza che provveda nei termini di regolamento a richiedere la voltura dell'atto a suo nome, e senza che abbia dato formale e tempestiva comunicazione ai fini fiscali alla Città Metropolitana.

Art. 26

DURATA DELL'OCCUPAZIONE

Ai sensi dell'art. 42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 27

CRITERIO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

Ai sensi dell'art. 42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.

Le frazioni inferiori al metro o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle *due* categorie di cui all'art. 23 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade.

Art. 28

MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO

Ai sensi dell'art. 42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, è dovuto un canone determinato forfettariamente come segue:

a) per le occupazioni del territorio della Città Metropolitana, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero 1) della lettera f) del comma 2 dell'art. 63 del D. Lgs. N. 446 del 1997, così come modificato dal D. Lgs. N. 448 del 1998, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;

b) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti alla Città Metropolitana, da ciascuna azienda, non può essere inferiore a EURO 516,46 (lire 1.000.000).

c) gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

d) il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato alla Città Metropolitana recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo. Entro il mese di gennaio di ogni anno le aziende di cui sopra dovranno presentare denuncia scritta riportante il numero esatto di utenze esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente. L'omissione della denuncia obbligatoria comporta l'applicazione della sanzione per omessa denuncia per ogni utenza o per quelle non denunciate, in caso di denuncia parziale.

La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente comma effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alle aziende esercenti pubblici servizi.

Tutte le altre aziende che utilizzino le linee delle aziende erogatrici di pubblico servizio sono assoggettate al tributo nella misura piena.

Per le occupazioni soprassuolo, purché aggettanti almeno *venti* centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

Art. 29

PASSI CARRABILI

La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

Nel caso di mancanza di marciapiede o manufatto, la larghezza viene determinata dalla modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Per i passi costruiti direttamente dalla Città Metropolitana, la tassa va determinata con riferimento ad una larghezza complessiva non superiore a metri 9, e l'eventuale eccedenza sarà calcolata al 10%.

Per quanto riguarda la tassazione si rimanda ai successivi articoli 35 e 36 del regolamento.

Art. 30

AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO

Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del citato Decreto Legislativo n. 507/1993, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dalla Città Metropolitana, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 31

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000.

E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati od intreconnessi fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoi di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su un superficie non superiore a mq. 4.

Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 36 c. 6 del presente regolamento.

Art. 32

APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Art. 33

OCCUPAZIONI TEMPORANEE - CRITERI E MISURE DI RIFERIMENTO

Ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs 507/93, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

La tassa si applica, in relazione ai giorni di occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa, secondo quanto previsto dall'art. 45 citato.

Ai sensi dell'art., 47 del D. Lgs 507/93, comma 4, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfetaria, secondo la tariffa.

Art. 34

OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO – CASI PARTICOLARI

Ai sensi degli artt. 46, comma 1, e 47, comma 1 D. Lgs. 507/1993, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade della Città Metropolitana, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2-bis D. Lgs. 507/1993, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa non si applica.

Art. 35

MAGGIORAZIONI DELLA TASSA

Ai sensi dell'art. 42, comma 2 D. Lgs. 507/1993, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello originariamente previsto, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Ai sensi dell'art. 45, comma 4 D. Lgs. 507/1993, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del *50 per cento*.

Ai sensi dell'art. 45 comma 6 D. Lgs. 507/1993, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dalla Città Metropolitana, la tariffa è maggiorata del *trenta per cento*.

Art. 36

RIDUZIONI DELLA TASSA PERMANENTE O DELLA SUPERFICIE.

In ordine a quanto disposto dal D. Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti misure di riduzione della tariffa ordinaria della tassa:

- a) per le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati non si prevede alcuna riduzione;
- b) ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta del 30 per cento;
- c) ai sensi dell'art. 44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta del *50 per cento*.
- d) ai sensi dell'art. 44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dalla Città Metropolitana, la tassa è calcolata in base ai criteri determinati dall'art. 24 del presente regolamento, fino ad una ampiezza di m. 9. Per l'eventuale maggiore ampiezza eccedente i 9 m. la tariffa è calcolata in ragione del 10 per cento ai sensi dell'art. 44, comma 6.

e) ai sensi del comma 9 dell'art. 44, la tariffa è ridotta al *dieci per cento* per i passi carrabili costruiti direttamente dalla Città Metropolitana, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto;

f) ai sensi dell'art. 44, comma 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa è ridotta al *cinquanta per cento*.

Art. 37

PASSI CARRABILI – AFFRANCAZIONE DALLA TASSA

Ai sensi dell'art. 44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda alla Città Metropolitana. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 38

RIDUZIONE TASSA TEMPORANEA

Ai sensi dell'art. 45:

- comma 3 – Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;

- comma 5 – Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;

- comma 5 ed art. 42, comma 5 – Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;

- comma 7 – Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;

- comma 8 – Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;

- comma 6 bis – Per le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia non si prevede alcuna riduzione.

Art. 39

ESENZIONE DALLA TASSA

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L. 15 novembre 1993, n. 507:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura, ricerca scientifica **ed Enti/Associazioni NO PROFIT**;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita alla Città Metropolitana al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

Gli introiti TOSAP sono destinati a tutte le attività di messa in sicurezza delle strade della Città Metropolitana; all'uopo, una parte delle risorse fino al 20% viene destinata al potenziamento delle attività accertative tese ad eliminare o ridurre l'evasione o l'elusione.

Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) commercio ambulante itinerante : soste fino a 60 minuti;
- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Codice;
- c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore;
- d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore.

Art. 40

ESCLUSIONE DALLA TASSA

Ai sensi dell'art. 38 comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile.

Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile della Città Metropolitana o al Demanio statale.

Art. 41

APPLICAZIONE SANZIONI

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 507/1993, così come modificato dall'art. 12 del Decreto Legislativo 473 del 18.12.1997 e successive modifiche:

- a) per l'omessa denuncia si applica una sanzione dal 100 al 200 per cento dell'ammontare della tassa dovuta, con un minimo di EURO 51,64;
- b) per la denuncia infedele si applica la sanzione dal 50 al 100 per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da EURO 51,64 ad EURO 258,22.
- c) le sanzioni indicate nei primi due punti sono ridotte ad un terzo se, entro i termini per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente, con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.
- d) per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta; la sanzione applicabile è ridotta al 15% entro 90 giorni dalla scadenza e all'1% giornaliero nei primi 15 giorni.
- e) Con il ravvedimento di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 e successive modificazioni è possibile regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti, ed altre irregolarità fiscali con l'esecuzione spontanea del pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi e della sanzione in misura ridotta.

Art. 42

VERSAMENTO DELLA TASSA

Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.

Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Di anno in anno può essere disposto, con determinazione dirigenziale, un termine diverso per agevolare il pagamento dei contribuenti senza l'applicazione di sanzioni.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale o bonifico bancario intestato alla Città Metropolitana, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario della medesima.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

Art. 43

RIMBORSI

Ai rimborsi provvede il funzionario responsabile come disposto dall'art. 54 c. 1 del D. Lgs. 507/93.

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, alla Città Metropolitana il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Si dà corso al rimborso del deposito cauzionale, a condizione che i lavori siano stati eseguiti a regola d'arte ed esista apposita certificazione dell'ufficio tecnico competente.

Qualora il concessionario non abbia ottemperato alle condizioni e norme stabilite ed abbia cagionato danni alla strada o alle sue pertinenze, la Città Metropolitana, salve le eventuali azioni penali nei confronti del contravventore e salvo l'ulteriore risarcimento dei maggiori danni, potrà incamerare in tutto o in parte il deposito oltre ad applicare quanto disposto per la revoca.

In caso di revoca della concessione o autorizzazione si dà corso alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi, art. 41 D. Lgs. 507/93.

Art. 44

RUOLI COATTIVI

La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 1 commi 161 e seguenti della L. 296/06.

Si applica l'art. 2752 del codice civile (Privilegi).

Art. 45

ADEMPIMENTI ATTUATIVI

Al fine organizzare tutti i dati necessari per un corretto esercizio delle norme previste nel presente regolamento, entro sei mesi dalla sua approvazione la Città Metropolitana si doterà di apposito catasto stradale informatizzato.

art. 46

RIFERIMENTI

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa in vigore.

Art. 47

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, diventa esecutivo dal _____, successivamente alla sua pubblicazione nelle forme di legge e spetta a tutti di osservarlo e farlo osservare.